



Istituto Istruzione Superiore
"LUDOVICO GEYMONAT"

<http://www.isissgeymonat.gov.it> - email: info@isissgeymonat.gov.it

Via Gramsci 1 – 21049 TRADATE (VA)

Cod.Fisc. 95010660124 – Tel. 0331/842371 Fax 0331/810568

PEC: vais02600n@pec.istruzione.it

**DELIBERA QUADRO DI COMPETENZA TRIENNIO 2019/2022
ADOZIONE STRUMENTI VALUTATIVI E CERTIFICATIVI**

Il Collegio dei Docenti dell'I.I.S. "Geymonat" riunitosi in data 13 marzo 2019, ribadendo le principali norme che regolano gli scrutini e gli Esami di Stato conclusivi del corso di studi, in particolare :

- Il D.P.R. n. 275 del 1999 ;
- Il D.L n. 80 del 2007;
- L'O.M. n. 92 del 2007;
- Il D.P.R. n.122 del 2009;
- Visto il D.M. n. 10 del 29 gennaio 2015;
- La legge n. 107 del luglio 2015;
- La legge n.71 del 2017 e la normativa precedente volta a contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo all'interno della comunità scolastica.
- Visto il D. L.vo n. 13 aprile 2017, n. 62 , art. 15 e art. 17 (commi 5 e 6) a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Visto il D.M. n. 769 del 26 novembre 2018

RITIENE NECESSARIO

- Assicurare ai docenti e all'utenza le più ampie condizioni di trasparenza.
- Ricercare la maggiore omogeneità e condivisione degli strumenti e delle modalità della valutazione.

A tal fine, per ridefinire il quadro di riferimento dei criteri di valutazione dell'Istituto, il Collegio Docenti

DELIBERA

quanto segue in materia di valutazione /certificazione degli studenti

1. I Dipartimenti disciplinari concordano una programmazione comune che tenga conto di quanto previsto nelle Linee Guida dell'ordine e dell'indirizzo scolastico di pertinenza. In essa vengono fissati gli obiettivi specifici di apprendimento, le competenze disciplinari, a cui sono associate abilità e conoscenze da perseguire nelle diverse classi e si determinano la tipologia delle verifiche, di cui almeno una prova per competenze e una prova comune per classi parallele. I Dipartimenti individuano inoltre le competenze di cittadinanza da osservare e valutare che dovranno essere anch'esse comuni su classi parallele dello stesso indirizzo.
2. In tema di valutazione degli studenti vi è un allargamento dell'attenzione educativa che va dai processi agli esiti del percorso formativo. L'apprendimento non è considerato come un fenomeno isolato ma come il risultato dei numerosi fattori legati al processo e al contesto formativo i quali diventano indicatori significativi per verificare l'efficacia stessa del sistema educativo. La valutazione è effettuata dai docenti in conformità con la normativa vigente, adeguata alle disposizioni ministeriali presenti nel D.lgs. 62, e rispondente ai criteri e alle modalità definiti dal Collegio Docenti e inseriti nel PTOF.
3. I C.d.C valutano gli esiti alla scadenza di ogni periodo sulla base dei risultati di un numero di prove di verifica di diversa tipologia, significativo anche in considerazione dell'estensione del periodo (trimestre e pentamestre).

4. I docenti, sulla base delle verifiche effettuate in conformità con quanto stabilito nella programmazione disciplinare, arrivano allo scrutinio con una proposta di valutazione con voto intero che tenga conto:
- delle valutazioni conseguite dagli alunni nelle prove scritte, nelle interrogazioni, nelle prove pratiche e in altre forme di accertamento della preparazione;
 - dei dati riguardanti la partecipazione degli alunni ad attività di sportello e/o recupero (frequenza e profitto) o a percorsi di eccellenza (frequenza, risultati, riconoscimenti);
 - dei miglioramenti rispetto alla situazione di partenza;
 - in particolare, per il pentamestre, dell'esito della prova per il saldo del debito formativo del primo trimestre.

In conformità con quanto stabilito dalla C.M. 89/2012 i docenti avanzano proposta UNICA di voto, sia nello scrutinio del trimestre che del pentamestre.

Il profitto è ritenuto **NON GRAVEMENTE INSUFFICIENTE** in una disciplina se:

- deriva da un alternarsi di esiti positivi e negativi, o comunque da esiti non particolarmente e costantemente negativi;
- l'alunno ha conseguito sporadici risultati positivi grazie allo studio autonomo o in seguito ad attività di sportello e/o recupero frequentate con assiduità di presenza e studio;
- l'alunno, pur non avendo raggiunto un livello adeguato di conoscenza/abilità, può tuttavia utilmente recuperare con la frequenza ai corsi organizzati dalla scuola.

Il profitto è ritenuto **GRAVEMENTE INSUFFICIENTE** in una disciplina se:

- è il risultato di valutazioni sistematicamente e gravemente insufficienti;
- risultati altrettanto insoddisfacenti sono stati riportati al termine delle attività specifiche di sportello e/o recupero promosse dalla scuola.

I voti attribuiti nelle singole verifiche verranno sempre comunicati agli alunni, e resi noti alle famiglie per mezzo del sistema elettronico di gestione dei voti, di norma, entro due settimane dallo svolgimento della prova.

I docenti, nel rispetto delle programmazioni disciplinari e del Consiglio di Classe, motivano ai propri alunni i criteri per l'assegnazione dei voti e chiariscono, in particolare, il valore e l'importanza della adozione di diverse tipologie e modalità di verifica e valutazione.

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI

1. I docenti tengono conto del numero di ore di assenza degli studenti (art.14, comma 7 del DPR 122 /2009 e C.M. 20 del 4 marzo 2011). In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe verifica preliminarmente la presenza del requisito della validità dell'anno scolastico per ciascuno studente. Per l'accesso alla valutazione finale, infatti, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Il mancato conseguimento di tale limite di frequenza, comprensivo delle deroghe di seguito previste, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

Non vengono conteggiate le situazioni relative a:

- permessi di entrata e uscita permanenti, concessi ad inizio anno scolastico, legati agli orari dei mezzi di trasporto;
- partecipazione a stage di alternanza scuola-lavoro;
- partecipazione a Open Day universitari (max. 1 giorno e solo per le classi quinte);
- partecipazione ad iniziative per la valorizzazione delle eccellenze.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- gravi motivi di salute fisica e/o psicologica debitamente documentati e certificati;
- terapie e/o cure documentate;
- gravi disagi familiari, debitamente documentati;
- donazioni di sangue debitamente documentate;

- adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che prevedano giorni di riposo infrasettimanali;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., debitamente certificate dall'associazione sportiva di appartenenza;
- iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri o di alunni che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane.

La documentazione relativa alle varie tipologie di assenza dovrà essere fatta pervenire tempestivamente alla segreteria, dove sarà conservata nel fascicolo personale dello studente. La deroga al limite minimo di frequenza verrà applicata a condizione che il numero delle assenze non pregiudichi, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

2. Il Consiglio di Classe inserisce le proposte di votazione in un quadro unitario in cui si delinea un giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli altri elementi che interessano in qualsiasi modo l'attività scolastica e lo svolgimento del processo formativo dell'allievo (C.M. n.1 del 1971); Il Consiglio procede poi all'assegnazione della valutazione del comportamento, tenuto conto dei criteri collegiali stabiliti (all.1) e delle integrazioni al Regolamento d'Istituto in materia di uso consapevole della rete e dei diritti e doveri connessi alle tecnologie informatiche.
3. In particolare, per gli alunni che presentano una o più insufficienze, prima dell'approvazione dei voti (O.M. n. 90 del 2001, art. 13), Il Consiglio di Classe procede ad una valutazione complessiva del profilo dello studente che tenga conto:
 - a) della crescita formativa realizzata con la frequenza degli interventi di recupero attivati nel corso dell'anno scolastico, oltre che attraverso lo studio individuale;
 - b) della possibilità da parte dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate mediante lo svolgimento di un lavoro individuale predisposto da parte dei docenti ed eventualmente la frequenza dei corsi di recupero attivati dalla scuola;
 - c) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studio dell'anno scolastico successivo, in rapporto alla valutazione delle attitudini ad organizzare lo studio in maniera coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti.

Al termine di tali valutazioni si procede quindi alla formulazione del giudizio di **Ammissione, Non Ammissione** oppure alla **Sospensione del Giudizio**, nonché alla eventuale attribuzione del Credito scolastico, secondo la procedura deliberata dal Collegio Docenti nella seduta del 18/05/2018 (delibera n.9)

4. La **NON AMMISSIONE** alla classe successiva in sede di scrutinio finale di giugno può essere deliberata in presenza delle seguenti situazioni:
 - a) almeno tre insufficienze;
 - b) frequenza ai corsi di recupero che non ha fatto registrare cambiamenti sostanziali della preparazione, poiché l'alunno vi ha partecipato in modo discontinuo per presenza, attenzione e studio, non conseguendo miglioramenti degni di nota;
 - c) in modo motivato, il Consiglio di classe non ritiene che sussista la possibilità di un recupero sostanziale delle lacune rilevate nell'arco del periodo di vacanze estive.
 Costituisce, inoltre, elemento di valutazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio di Classe il fatto che l'alunno non abbia messo in atto le strategie e l'impegno consigliati dai docenti per colmare le lacune segnalate.
5. L'**AMMISSIONE** alla classe successiva viene deliberata a giugno nel caso di valutazione positiva in tutte le discipline.
6. Il Consiglio di classe procede alla **SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO** quando il quadro degli esiti in una o più discipline (di norma fino a tre) è tale da far ragionevolmente ritenere che l'alunno possa conseguire un recupero delle lacune nell'arco del periodo compreso tra il termine delle lezioni e l'ultima settimana di agosto. In tale intervallo di tempo la scuola organizza corsi di recupero che gli studenti nelle condizioni di cui sopra possono frequentare o, a scelta della famiglia non frequentare optando per una preparazione autonoma. In entrambi i casi gli studenti sono sottoposti a verifica di saldo del debito da effettuarsi, di norma, nell'ultima settimana di agosto. Riguardo alla valutazione della verifica di saldo debito di settembre,

si stabilisce di attribuire in caso di superamento il solo voto 6 (sei), in quanto si verificano in tale situazione solo gli obiettivi minimi. In presenza di lievi lacune in ulteriori discipline oltre alle tre oggetto del debito, nel caso che il CdC non ritenga opportuna la non ammissione, sarà possibile ugualmente procedere alla sospensione del giudizio con voto a maggioranza del CdC, verbalizzando le discipline in cui l'allievo viene aiutato e assegnando per esse un adeguato lavoro estivo da svolgersi autonomamente.

7. **INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE.** Il Consiglio di Classe, sulla base degli esiti della/e prova/e di saldo del debito procede alla valutazione complessiva dello studente e, in caso di esito positivo di tutte le prove, delibera l'ammissione dell'alunno alla classe successiva, procede altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico. In presenza di una sola valutazione insufficiente non grave, il Consiglio di Classe può deliberare la promozione laddove vi sia un miglioramento rispetto alla valutazione di giugno, se ritiene che le parziali lacune riscontrate non siano pregiudizievoli per gli apprendimenti dell'anno scolastico successivo e se l'alunno ha dimostrato diligenza nello svolgimento del lavoro estivo, specialmente in relazione a discipline per le quali in presenza di lievi lacune a giugno gli sia stato concesso il recupero attraverso lo studio autonomo.
8. **I Consigli delle classi seconde**, a conclusione dello scrutinio finale di giugno e dello scrutinio differito di agosto per gli studenti con sospensione del giudizio, compilano (D.M. n. 9 del 2010) il modello di certificazione delle competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, che sarà rilasciato dalla scuola, a richiesta. La definizione per livelli di competenza è parametrata secondo la scala, indicata nel modello di certificazione, che si articola in tre livelli: base, intermedio, avanzato. Ai fini della compilazione delle singole voci si precisa che il raggiungimento delle competenze di base va riferito a più discipline o ambiti disciplinari. Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto è riportata, per ciascun asse culturale, la dicitura "livello base non raggiunto". La relativa motivazione è riportata nel verbale del Consiglio di Classe.
9. **Per l'ammissione agli esami di Stato** è richiesta:
- l'obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall'art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;
 - Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.
 - Ogni Consiglio è comunque sovrano nel decidere parametri valutativi, che pur rispettando i criteri generali di svolgimento degli scrutini su descritti, tengano conto di particolari situazioni didattico-formative dell'alunno
 - A partire dall'a.s. 2019-20 sarà richiesta anche la partecipazione per un numero congruo di ore ai "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso e la partecipazione alle prove INVALSI.

VALUTAZIONE STUDENTI CON BES

Ai sensi dell'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2012 per gli studenti con BES o stranieri la valutazione scolastica, periodica e finale deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici" attivati nel corso dell'anno scolastico e previsti nel Piano Didattico Personalizzato, inoltre prevede l'adozione di "modalità valutative per consentire all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto" e sarà riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte, e dovrà essere riferita ai processi e non solo alla prestazione", ovvero riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di Esame di Stato, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni (indicate nel PDP allegato come documento riservato al Documento del 15 Maggio); a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove d'esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

Per gli alunni diversamente abili deve essere indicato, sulla base del PEI, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici (comprese le sostituzioni parziali dei contenuti programmatici di alcune discipline); sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

Le verifiche si svolgono con prove eventualmente differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali; ove necessario, le prove saranno adattate al PEI. Il loro valore è comunque equivalente a quelle ordinarie.

Il C.d.C, all'inizio di ciascun anno scolastico e sulla base del P.D.P. e del PEI, deve determinare il tipo di valutazione da attuare per ciascun alunno diversamente abile.

Se gli obiettivi didattici e formativi individuati sono uguali o equipollenti a quelli della classe, la valutazione non sarà differenziata.

Nella situazione in cui, invece, sia necessario perseguire obiettivi ridotti e/o riduzione delle discipline, il C.d.C può adottare una valutazione differenziata, misurando i risultati dell'apprendimento con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del PEI e non dei programmi ministeriali.

Lo studente che ha avuto una valutazione NON differenziata, può accedere agli Esami di Stato senza alcuna diversificazione se non nell'uso di strumenti e sussidi particolari (ove necessari) o con prove equipollenti e con la presenza di un insegnante specializzato a seconda del tipo di disabilità; egli avrà diritto al rilascio del normale titolo di studio.

Nel caso di programmazione differenziata per alunni DVA, anziché il rilascio del diploma la scuola produrrà un attestato contenente indirizzo e durata del corso di studi, materie comprese nel piano di studi e relative ore, conoscenze e capacità acquisite, crediti formativi documentati.

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI RIENTRATI DALL'ESTERO

I genitori/rappresentanti legali dell'alunno informano il dirigente scolastico riguardo al proprio desiderio di far frequentare allo studente all'estero l'intero anno scolastico successivo o parte di esso e comunicano la scuola estera che desiderano sia frequentata.

Al rientro dall'esperienza all'estero gli alunni sono tenuti a presentare la documentazione relativa e a sostenere un colloquio davanti al C.d.C (secondo le linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale).

Il C.d.C assegna il credito scolastico agli alunni per l'anno scolastico frequentato all'estero, sulla base dei criteri stabiliti dall'Istituto, tenendo conto della documentazione relativa alle valutazioni della scuola straniera e dei risultati del colloquio di accertamento.

Successivamente all'ammissione alla classe successiva ed all'assegnazione del credito scolastico, il C.d.C competente individua le opportune iniziative di riallineamento per facilitare il prosieguo del percorso formativo degli alunni.

VALUTAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

I periodi di apprendimento mediante “ Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento “devono essere «parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi del Decreto n.77 del 2005, del D.P.R n. 122 del 2009, e dell'art.1, comma 33 della legge 107/2015 ed essere sottoposti a valutazione, certificazione, riconoscimento dei crediti per poi essere inseriti nel CV dello studente, a partire dall' a.s 2019-20.

CREDITI SCOLASTICI

In sede di scrutinio finale il C.d.C attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto anno e 15 per il quinto anno.

L'attribuzione del credito avviene sulla base della seguente tabella A (che si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità) che stabilisce

la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

Tabella A - (DLgs 62/2017)

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	III anno	IV anno	V anno
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Per i candidati che sostengono l'esame negli anni 2019 e 2020 il credito conseguito al III e IV anno secondo il previgente ordinamento viene convertito in base alle tabelle allegate al succitato DLgs 62/2017

CREDITO E ABBREVIAZIONE PER MERITO

Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe quarta, poi ammessi all'esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del quarto.

INDICATORI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Per credito scolastico (CS) si intende il punteggio attribuito sulla base della media dei voti ottenuti durante il triennio, comprensivo del voto di condotta, e che contribuisce per il 40% a determinare il punteggio finale complessivo dell'Esame di Stato.

Il punteggio relativo al CS è individuato all'interno della fascia di oscillazione determinata dalla media dei voti dello scrutinio finale, comprensiva della valutazione del comportamento.

Concorrono all'attribuzione del punteggio più alto all'interno della banda di oscillazione i seguenti indicatori:

- Media nella metà superiore dell'intervallo di riferimento (ovvero con parte decimale $> 0,5$)
- Partecipazione ad attività complementari ed integrative attivate dalla scuola in orario extrascolastico e inserite nel P.T.O.F..
- Presenza di esperienze esterne qualificate e documentate che abbiano rilevanza sociale, civile, culturale, professionale e sportiva acquisite al di fuori della scuola e coerenti col percorso scolastico (la relativa attestazione è emessa da enti esterni alla scuola.)
- Adeguata partecipazione ai percorsi per le Competenze trasversali e l'Orientamento (ex ASL) previsti dalla normativa

Per poter essere considerate valide ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo, le esperienze acquisite dagli studenti al di fuori della scuola frequentata, devono risultare:

- qualificate, ovvero significative e rilevanti;
- debitamente documentate attraverso certificazioni da consegnare alla Segreteria dell'Istituto entro il termine definito annualmente (l'attestazione fornita dagli enti, associazioni, istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera deve contenere una breve descrizione dell'esperienza fatta e indicarne il periodo e l'impegno orario);
- non saltuarie ma prolungate nel tempo;
- coerenti con l'indirizzo di studio frequentato;

- svolte o concluse durante l'anno scolastico in corso oppure terminate dopo gli scrutini dell'anno scolastico precedente.

Vengono considerate esperienze significative per i diversi ambiti:

Didattico	<ul style="list-style-type: none"> - conseguimento dei diplomi di certificazione linguistica e informatica; - partecipazione a concorsi, gare, olimpiadi, premi letterari promossi da Enti accreditati in cui si sia raggiunta una buona classificazione (almeno passaggio al secondo turno); - semestri o annualità di permanenza all'estero con attestati conseguiti presso scuole straniere; - corsi sulla diffusione della cultura sulla sicurezza (antincendio, protezione civile, uso defibrillatore)
Artistico	<ul style="list-style-type: none"> - superamento di esami sostenuti presso il Conservatorio o i locali istituti superiori di studi musicali e coreutici; - esperienze pluriennali in bande musicali o corali; - attività teatrali; - corsi e concorsi fotografici o di pittura
Sportivo	<ul style="list-style-type: none"> - partecipazione a gare a livello agonistico regionali, nazionali o internazionali, tenendo presente che verranno ritenuti validi soltanto gli attestati rilasciati da associazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CSI
Lavorativo	<ul style="list-style-type: none"> - partecipazione a stages aziendali o presso studi privati con report positivi redatti dai tutors aziendali; - partecipazione ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
Volontariato	<ul style="list-style-type: none"> - esperienze volontariato ,di animazione svolte presso centri socio-educativi-assistenziali per minori, anziani e disabili; - attività di scoutismo ; - volontariato in ospedale; - corso di primo soccorso; - adesione alla Protezione civile ; - attività a tutela dell'ambiente

ATTRIBUZIONE DEL PUNTO AGGIUNTIVO ALL'INTERNO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE

Rimane fermo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 18/05/2018 (Delibera n. 9):

“Nelle classi 3° e 4° si evita l'ammissione a maggioranza a giugno con voto del CdC. In presenza di insufficienze fino al numero di tre si procede alla sospensione del giudizio con debito a settembre. Se il debito sarà superato autonomamente lo studente avrà diritto all'eventuale punto di credito aggiuntivo. Se le insufficienze sono più di tre, qualora il CdC non ritenga di procedere con la non ammissione, sarà possibile procedere alla sospensione del giudizio con voto a maggioranza del CdC, verbalizzando le discipline in cui l'allievo viene aiutato, ma in questo caso non avrà diritto al punto di credito anche in caso di superamento positivo dei debiti a settembre. Riguardo alla valutazione della verifica di saldo debito di settembre, si stabilisce di attribuire in caso di superamento il solo voto 6 (sei), in quanto si verificano in tale situazione solo gli obiettivi minimi.”

Di conseguenza:

Si assegna il punteggio MINIMO della fascia corrispondente alla media dei voti, a prescindere da ogni altro requisito, se si verifica una delle seguenti situazioni:

- **Per le classi 5°** viene deliberata l'ammissione all'Esame di Stato in presenza di una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.
- **Per tutte le classi**, lo studente non ha partecipato in modo adeguato, quanto al monte ore o alle modalità, ai "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"
- **Per le classi 3° e 4°** durante lo scrutinio di giugno viene deliberata la sospensione del giudizio con voto a maggioranza del CdC, in quanto sono presenti altre lacune oltre a quelle oggetto dei debiti assegnati (la presenza di tali ulteriori lacune viene segnalata dal CdC alla famiglia tramite lettera)
- **Per le classi 3° e 4°** durante lo scrutinio integrativo di settembre l'ammissione alla classe successiva viene deliberata con voto a maggioranza del CdC, in quanto il saldo del debito non è stato pieno in una disciplina.

Qualora lo studente non ricada in una delle situazioni sopra descritte, si assegna il punteggio MASSIMO della fascia corrispondente alla Media dei voti se:

- La media di scrutinio (a giugno o a settembre) ricade nella metà superiore dell'intervallo di riferimento. (Tale condizione è sufficiente all'attribuzione del punto aggiuntivo indipendentemente da altre attività interne od esterne svolte)
- Sono presenti almeno due certificazioni relative ad attività extracurricolari interne alla scuola o esterne valutabili in base ai criteri precedentemente esposti.

In allegato:

- Definizione dei livelli generali per la valutazione
- Diagrammi del flusso decisionale per l'assegnazione dei crediti, che saranno inseriti nei documenti del 15 maggio delle classi Quinte.

LIVELLI GENERALI PER LA VALUTAZIONE


Per armonizzare l'azione valutativa nelle singole discipline e per uniformarne i criteri si definiscono i seguenti livelli generali.

1-2-3	Mancato raggiungimento degli obiettivi. Disinteresse. Lo studente risponde alle richieste commettendo gravissimi errori anche di tipo logico ed evidenziando ampie lacune.
4	Frammentario raggiungimento degli obiettivi. Conoscenza superficiale e disorganica della disciplina.
5	Parziale raggiungimento degli obiettivi. Acquisizione mnemonica dei contenuti disciplinari con sufficiente disponibilità all'impegno e all'apprendimento.
6	Essenziale raggiungimento degli obiettivi minimi. Metodo di studio nozionistico.
7	Soddisfacente (quasi sicuro) raggiungimento degli obiettivi.
8	Completo raggiungimento degli obiettivi. Impegno costante. Profonda motivazione.
9	Conoscenze organiche e complete. Buone capacità di analisi, sintesi e valutazione critica. Capacità di organizzare in maniera autonoma il lavoro scolastico. Utilizzo di un lessico specifico e corretto.
10	Conoscenze approfondite e complete. Ottime capacità di analisi, sintesi e valutazione critica. Capacità di organizzare in maniera autonoma e responsabile il lavoro scolastico. Utilizzo di un lessico specifico e corretto.

Per i descrittori specifici e le modalità di misurazione delle prove, si rimanda comunque alle tabelle elaborate dai singoli Dipartimenti.


Flusso decisionale assegnazione crediti scolastici

classi 5° - Scrutinio di Giugno



Flusso decisionale assegnazione crediti scolastici

classi 3° - 4° - Scrutinio di Giugno



Flusso decisionale assegnazione crediti scolastici

classi 3° - 4° - Scrutinio Integrativo di Settembre

